



CITTA' DI ASTI

**'REGOLAMENTO DELLE AREE
COMUNALI ATTREZZATE PER LA
SOSTA DI ROM E SINTI'**

INDICE

	Pag.
Art. 1 - Oggetto e validità	3
Art. 2 - Aree attrezzate e piazzole	4
Art. 3 - Rinnovo delle assegnazioni delle piazzole – Domicilio e residenza	4
Art. 4 - Requisiti per il rinnovo dell'assegnazione delle piazzole	5
Art. 5 - Ulteriori requisiti per il rinnovo dell'assegnazione della piazzola a cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea	6
Art. 6 - Domanda di rinnovo dell'assegnazione della piazzola e conseguenti obbligazioni solidali	6
Art. 7 - Controlli	8
Art. 8 - Ospitalità e divieto di soste temporanee	8
Art. 9 - Collaborazioni	9
Art. 10 - Allestimento delle piazzole nell'area, manutenzione e norme di comportamento	9
Art. 11 - Adempimenti di gestione del Comune di Asti	9
Art. 12 - Atti e comportamenti vietati e revoca dell'assegnazione della piazzola	10
Art. 13 - Obbligo di istruzione e formazione	12
Art. 14 - Vigilanza	12
Art. 15 - Rappresentanti degli assegnatari	12
Art. 16 - Disposizioni transitorie	13
Art. 17 - Entrata in vigore	13
Art. 18 - Abrogazioni	13

Articolo 1 – Oggetto e validità

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo delle aree comunali attrezzate per la sosta delle popolazioni Rom e Sinti già residenti nel Comune di Asti (di seguito solo 'aree attrezzate') e delle relative piazzole esistenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Il presente Regolamento resta in vigore, salvo modifiche che si rendano nel frattempo necessarie, fino al superamento e chiusura delle aree attrezzate di cui al comma 1, che deve avvenire nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia e con le tempistiche in essa indicate.

3. In coerenza con quanto previsto al precedente comma, all'interno del territorio del Comune di Asti sono vietati:

- a) l'ampliamento delle esistenti aree attrezzate;
- b) la creazione di nuove aree attrezzate;
- c) la sosta fuori dalle attuali aree attrezzate;
- d) nuove assegnazioni di piazzole, quand'anche se ne liberassero alcune all'interno delle esistenti aree attrezzate, ad eccezione del rinnovo di quelle esistenti secondo quanto previsto dal presente Regolamento e nei casi di famiglie anagrafiche residenti da più di quattro anni all'interno dell'area attrezzata.

4. Le assegnazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo Regolamento cessano di avere efficacia entro i successivi sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso; in questo periodo l'assegnatario o un componente maggiorenne della sua famiglia anagrafica o un componente maggiorenne di una famiglia anagrafica residente da più di quattro anni nelle aree attrezzate comunali elencate all'art.2, può chiederne rispettivamente il rinnovo o l'assegnazione della porzione di area occupata da più di quattro anni ai sensi del successivo art. 3. In caso sussistano motivi di pubblico interesse o di pubblica incolumità il Comune di Asti non è obbligato ad assegnare la stessa piazzola o area occupata.

5. I rinnovi e le assegnazioni di cui al comma precedente sono efficaci solo per il massimo di un anno e possono essere nuovamente rinnovate per una sola volta e sempre per un periodo massimo di un anno o fino al definitivo superamento delle aree attrezzate se precedente. Ulteriori deroghe possono essere consentite soltanto nei modi e per i motivi di cui agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

6. I rinnovi e le assegnazioni di cui al precedente comma 4 non sono concessi per motivi di pubblico interesse o di pubblica incolumità; parimenti sono revocati in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di pubblica incolumità ovvero di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

7. Ai fini del superamento delle predette aree attrezzate, il Comune di Asti/Settore Politiche Sociali predispose un Piano di accompagnamento sociale, volendo anche in sinergia con istituzioni, associazioni, enti pubblici o privati, interessati ad attuare programmi diretti alla tutela della legalità e all'inclusione sociale dei loro abitanti.

Articolo 2 – Aree attrezzate e piazzole

1. Sul territorio del Comune di Asti vi sono tre aree attrezzate per la sosta delle popolazioni Rom e Sinti, realizzate dal Comune medesimo su terreni appartenenti al suo patrimonio indisponibile.
2. Le aree di cui al comma 1 sono site in Via Guerra n. 27, in Via Guerra n. 36 ed in loc. Vallarone n. 180.
3. L'area attrezzata di Via Guerra n. 36 è suddivisa in piazzole, quella di Via Guerra n. 27 lo è solo in parte, mentre quella di loc. Vallarone n. 180 non è suddivisa in piazzole.
4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Asti/Settore Lavori Pubblici:
 - a) verifica la ricettività massima di ogni area attrezzata, che può essere superata, e solo in via eccezionale, di qualche unità per non pregiudicare l'integrità di una famiglia anagrafica e può essere diminuita per motivi igienico-sanitari e/o di pubblica incolumità.
 - b) con la collaborazione del Comune di Asti /Settore Servizi Demografici e Settore Servizi Sociali, identifica con numeri progressivi le piazzole e le aree occupate indicando le famiglie anagrafiche in esse residenti.
5. Ogni area attrezzata è dotata di illuminazione pubblica nonché di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, destinati all'uso comune dei suoi abitanti e collegati alla rete fognaria e idrica, e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
6. Ogni piazzola, qualora presente, è dotata di impianto per l'allacciamento privato alla rete elettrica e ogni assegnatario può intestarsi il relativo contatore, facendosi carico del necessario contratto privato di fornitura e dei conseguenti consumi, poiché il Comune di Asti non si fa carico di alcuna fornitura di energia elettrica alle singole piazzole. Nelle aree attrezzate prive di piazzole, anche solo in parte, sono confermati soltanto gli allacci privati già esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, fermo restando quanto stabilito dal presente comma per i contatori e la fornitura di energia elettrica.
7. Le piazzole, qualora presenti, e comunque le aree attrezzate non sono dotate di allaccio privato alla rete idrica, tuttavia, previo nulla osta scritto del Comune di Asti/Settore Lavori Pubblici e senza oneri per il Comune medesimo, ogni interessato può, con costi a suo carico, dotare, se tecnicamente realizzabile, la propria abitazione di regolare allacciamento privato alla rete idrica, intestandosi il relativo contatore e facendosi carico del necessario contratto privato di fornitura e dei conseguenti consumi e spese. Il Comune di Asti non si fa carico di alcuna fornitura idrica, anche se l'allaccio privato non fosse tecnicamente possibile.
8. All'entrata principale di ogni area attrezzata è collocata una bacheca per le comunicazioni istituzionali di carattere generale riguardanti le aree attrezzate ed i loro residenti, in particolare per quelle previste nel presente Regolamento.

Articolo 3 – Rinnovo delle assegnazioni delle piazzole e assegnazione delle aree occupate da almeno quattro anni – Domicilio e residenza.

1. Le regolari assegnazioni di piazzole, esistenti alla data di entrata in vigore del presente

Regolamento, perdono efficacia decorsi i successivi sessanta giorni, ma possono essere rinnovate nel predetto termine di sessanta giorni, a condizione che il relativo assegnatario e i componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica posseggano i requisiti previsti dal successivo art. 4.

2. A tal fine la richiesta di rinnovo della stessa piazzola può essere avanzata dal precedente assegnatario con le modalità di cui al successivo art. 4, entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1.

3. In assenza di richiesta di rinnovo dell'assegnazione nel termine indicato o di mancato rinnovo dell'assegnazione, il Comune di Asti dispone l'allontanamento di coloro che non abbiano titolo a sostare nelle aree attrezzate in forza di un'assegnazione validamente rinnovata.

4. L'adozione dell'atto di rinnovo dell'assegnazione è di competenza del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Asti, che provvede con propria determinazione dirigenziale, previo accertamento della sussistenza di tutti i requisiti e condizioni previsti dal presente Regolamento.

5. Per le aree attrezzate di loc. Vallarone n. 180 e di Via Guerra n. 27, in tutto o in parte non suddivise in piazzole, le famiglie anagrafiche, che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono ivi residenti da almeno quattro anni, possono chiedere l'assegnazione della porzione di area attrezzata in cui risiedono con le stesse modalità, termini, requisiti e validità previsti da questo Regolamento per i rinnovi delle assegnazioni delle piazzole. Solo in questi casi, ogni riferimento alle piazzole contenuto nel presente Regolamento è da intendersi alle porzioni di aree attrezzate occupate da almeno quattro anni alla data della sua entrata in vigore.

6. In tema di residenza, domicilio e definizione di 'famiglia anagrafica' si rimanda a quanto previsto dal Regolamento nazionale anagrafico della popolazione residente (decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223).

Articolo 4 – Requisiti per il rinnovo dell'assegnazione delle piazzole

1. I titolari di preesistente regolare atto di assegnazione di piazzola nelle aree attrezzate di cui al precedente art. 2 possono, anche tramite delega ad un componente maggiorenni della loro famiglia anagrafica, presentare domanda per il rinnovo dell'assegnazione della piazzola, a condizione che essi e i componenti maggiorenni della loro famiglia anagrafica:

- a) non siano assegnatari di alloggi pubblici o proprietari od usufruttuari di abitazioni o terreni privati sul territorio del Comune di Asti o di altri Comuni, né assegnatari di altre piazzole in altre aree di sosta attrezzate del Comune di Asti o di altri Comuni. Il Settore Urbanistica verificherà la permanenza di tale requisito entro il 30 settembre di ogni anno con visure catastali ed in ogni altro modo che riterrà opportuno, sulla base degli elenchi dei residenti aggiornati con il relativo codice fiscale forniti dal Settore Politiche Sociali entro il 31 luglio;
- b) siano in possesso di documenti di identità personale in corso di validità e riconosciuti dallo Stato Italiano;
- c) non abbiano riportato condanne alla pena della reclusione superiore a tre anni per delitti non colposi; salvo che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;

- d) non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 6 decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, ovvero non siano sottoposti a misure di sicurezza personali o non siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- e) non siano morosi nei confronti del Comune di Asti, salvo che abbiano eliminato la morosità o abbiano assunto un impegno di pagamento rateale regolarmente rispettato;
- f) non siano occupanti abusivi di immobili del Comune di Asti;
- g) il loro ISEE ordinario non sia superiore ad € 15.000,00;
- h) siano in regola con l'adempimento all'obbligo scolastico per i minori in età scolare di cui abbiano la responsabilità genitoriale o la tutela.

2. La domanda di cui al precedente comma 1 deve essere presentata al Comune di Asti/Settore Politiche Sociali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. La domanda di cui al precedente comma 1 non può essere presentata, qualora:

- a) siano già stati concessi due rinnovi annuali ai sensi del presente Regolamento, salva diversa disposizione emanata nei modi e per i motivi di cui agli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- b) la precedente assegnazione sia stata revocata.

4. Ai fini dell'accoglimento della domanda di rinnovo di cui al presente articolo, fermo restando quanto sopra, è altresì necessario che il richiedente ed i componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica stipulino con il Comune di Asti apposita convenzione di assegnazione, che costituisce parte integrante dell'atto di assegnazione; con tale convenzione i predetti sottoscrittori assumono a loro carico tutte le obbligazioni previste da questo Regolamento.

Articolo 5 - Ulteriori requisiti per il rinnovo dell'assegnazione della piazzola a cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione Europea.

1. Per ottenere il rinnovo dell'assegnazione della piazzola, l'assegnatario ed i componenti della sua famiglia anagrafica, che non siano cittadini di Stati facenti parte dell'Unione Europea, oltre ai requisiti di cui al precedente art. 4, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e non devono aver subito provvedimenti di espulsione dallo Stato.

Articolo 6 – Domanda di rinnovo dell'assegnazione della piazzola e conseguenti obbligazioni solidali.

1. Alla domanda per il rinnovo dell'assegnazione della piazzola l'interessato deve allegare autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta:

- a) la composizione della sua famiglia anagrafica, indicando, per se stesso e per ciascuno dei componenti, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché gli estremi di un documento di identità personale in corso di validità e riconosciuto dallo Stato e, se l'assegnatario stesso e/o componenti della sua famiglia anagrafica non fossero cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, anche gli estremi del permesso di soggiorno in corso di validità;
- b) di non aver riportato condanne alla pena della reclusione superiore a tre anni per delitti non colposi, o, in caso contrario, che sia intervenuta la riabilitazione o siano trascorsi cinque

anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza; analoga autocertificazione deve essere resa da ciascun componente della sua famiglia anagrafica, esclusi i minori non imputabili; per gli ultraquattordicenni l'autocertificazione è resa dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;

- c) di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 6 decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, ovvero di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; analoga autocertificazione deve essere resa da ciascun componente della sua famiglia anagrafica, esclusi i minori non imputabili; per gli ultraquattordicenni l'autocertificazione è resa dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
- d) il possesso di un ISEE ordinario di tutta la famiglia anagrafica non superiore ad € 15.000,00;
- e) di non essere moroso nel pagamento di qualsivoglia credito patrimoniale, sanzionatorio o tributario nei confronti del Comune di Asti, salvo che le somme dovute siano oggetto di un piano di rientro rispettato; analoga autocertificazione deve essere resa da ciascun componente maggiorenne della sua famiglia anagrafica;
- f) di non essere assegnatario di alloggi pubblici o proprietario od usufruttuario di abitazioni o terreni privati sul territorio del Comune di Asti o di altri Comuni, né assegnatario di altre piazzole in altre aree attrezzate per la sosta in altri Comuni; analoga autocertificazione deve essere resa da ciascun componente maggiorenne della sua famiglia anagrafica;
- g) di non essere occupante abusivo di immobili del Comune di Asti; analoga autocertificazione deve essere resa da ciascun componente maggiorenne della sua famiglia anagrafica;
- h) di essere in regola con l'adempimento degli obblighi di frequenza scolastica per i figli o per i minori in età scolare di cui abbia la responsabilità genitoriale o la tutela; analoga autocertificazione deve essere resa da ciascun componente della sua famiglia anagrafica che abbia la responsabilità genitoriale o la tutela di minori in età scolare;
- i) il numero e le caratteristiche delle roulotte, camper, *mobil-home* o simili strutture mobili collocate in sosta nella piazzola di cui chiede il rinnovo dell'assegnazione.

2. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegato impegno sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, che è consegnato in copia a ciascun sottoscrittore ed affisso alla bacheca di cui al precedente art. 2, ultimo comma.

3. Il rinnovo dell'assegnazione della piazzola comporta l'adempimento dei seguenti obblighi, solidalmente assunti a carico dell'assegnatario e dei componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica con la stipulazione della convenzione prevista dal precedente art. 4, comma 4:

- a) versamento anticipato entro il primo giorno di ogni mese di un canone di concessione di euro ottanta/00 mensili per ogni piazzola;
- b) deposito di una cauzione di euro cinquecento/00 per ogni piazzola assegnata; cauzione che deve essere versata prima del rilascio dell'atto di rinnovo dell'assegnazione ed essere integrata secondo quanto riportato al successivo articolo 11 comma 1 – lett. b);
- c) pagamento anticipato dei consumi di acqua potabile delle parti comuni dell'area attrezzata (es. bagni, docce, lavatoi, etc.) in ragione del numero delle persone, sia maggiorenni che minorenni, presenti nella stessa famiglia anagrafica, assegnatario compreso; i consumi di acqua potabile sono calcolati con cadenza quadrimestrale forfettariamente e *pro capite* dal Comune di Asti sulla base dei consumi analoghi rilevati nell'anno precedente, salvo conguaglio;
- d) pagamento delle imposte e/o tariffe comunali come da vigenti disposizioni di legge e regolamenti comunali.

4. Il Comune di Asti /Settore Politiche Sociali pronuncia la decadenza dalla relativa assegnazione della piazzola in caso di inserimento dell'assegnatario e della sua famiglia anagrafica in un progetto di accompagnamento sociale, che preveda il trasferimento in altro luogo a fini di accoglienza.

5. In caso di morte dell'assegnatario della piazzola, successivamente al suo rinnovo ai sensi del presente Regolamento, uno dei componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica regolarmente residente nella piazzola può richiedere il *sub* ingresso nell'assegnazione entro il termine di sessanta giorni dalla morte e per la durata residua. Non rientra nel computo dei rinnovi la variazione dell'intestatario della piazzola per causa di morte, essendo detta variazione un semplice *sub* ingresso in un'assegnazione esistente.

6. Il Comune di Asti è liberato dagli obblighi derivanti dal presente Regolamento nei confronti di coloro il cui atto di assegnazione non sia stato rinnovato, fermo restando a carico dell'ex assegnatario e delle persone maggiorenni che compongono la sua famiglia anagrafica, per il periodo compreso tra la scadenza dell'assegnazione e la liberazione della piazzola, l'obbligo solidale del pagamento di eventuali servizi e utenze di cui al presente Regolamento, tasse, tariffe, imposte e ogni altro credito comunale.

7. Nel caso in cui si renda necessario lo sgombero forzoso della piazzola, i relativi costi diretti e indiretti sono a carico dell'ex assegnatario e di tutti i componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica.

Articolo 7 – Controlli

1. Il Comando di Polizia Municipale accerta con frequenza quindicinale la presenza personale nelle aree attrezzate degli assegnatari di piazzole e dei singoli componenti delle loro famiglie anagrafiche, nonché di chiunque sia ivi presente, trasmettendone le risultanze alla Questura e al Comando provinciale dei Carabinieri di Asti.

2. Le risultanze degli accertamenti di cui al precedente comma sono trasmesse anche al Servizio Anagrafe ed al Settore Politiche Sociali (Servizi Minori, Nomadi e Istruzione) per le verifiche e gli adempimenti di competenza, relativi alla residenza, alla validità del permesso di soggiorno ed all'assolvimento degli obblighi di frequenza scolastica.

Articolo 8 – Ospitalità e divieto di soste temporanee

1. In assenza di assegnazione è vietata la sosta, anche temporanea, all'interno sia delle piazzole già assegnate sia delle parti comuni dell'area attrezzata, con qualsiasi tipologia di roulotte, caravan, casa mobile, tende e simili ricoveri.

2. Previa domanda scritta da presentarsi al Comune di Asti/Settore Politiche Sociali e relativa autorizzazione del Dirigente, è consentita l'ospitalità temporanea all'interno delle strutture abitative, già regolarmente presenti sulle piazzole assegnate, fino ad un massimo di dieci giorni, salvo casi particolari che saranno valutati di volta in volta.

Articolo 9 – Collaborazioni

1. Le associazioni di volontariato, di cui all'art. 32 del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), altri enti pubblici o privati, istituzioni, associazioni, aventi finalità sociali e/o caritatevoli, possono collaborare con il Comune di Asti con attività dirette o con contributi propositivi volti a favorire il superamento delle aree di sosta attrezzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 di questo Regolamento e con particolare cura alla tutela dei diritti dei minori.
2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma presentano al Comune di Asti/Settore Politiche Sociali richiesta scritta di collaborazione indicante modalità e finalità delle azioni e progetti che hanno intenzione di attuare, che può essere accolta dal Dirigente del Settore Politiche Sociali sentita la Giunta Comunale.

Articolo 10 – Allestimento delle piazzole nell'area attrezzata, manutenzione e norme di comportamento

1. All'interno delle piazzole assegnate, e fino all'eventuale revoca o scadenza dell'assegnazione, è consentito il posizionamento di uno o più mezzi mobili su ruote (roulotte, camper, *mobil-home* e simili strutture mobili) destinati al soggiorno continuativo dell'assegnatario e della sua famiglia anagrafica. I predetti mezzi devono essere dotati dei prescritti documenti di circolazione, proprietà e assicurativi e, qualora non risultino di proprietà del richiedente la sosta o di persona appartenente alla famiglia anagrafica, di idonea documentazione che ne comprovi il legittimo possesso.
2. Tali mezzi mobili possono essere dotati di elementi pertinenziali, quali manufatti accessori di limitate dimensioni (massimo 5 metri x 4 metri x 3,50 metri di altezza) e tettoie di limitate dimensioni (massimo 4 metri x 3 metri x 3 metri di altezza), facilmente removibili e non stabilmente infissi al suolo.
3. Una porzione non superiore al 50% della piazzola assegnata può essere pavimentata, purché detta pavimentazione risulti in ogni caso facilmente removibile.
4. Tanto i mezzi mobili su ruote quanto gli elementi pertinenziali devono essere immediatamente rimossi in caso di revoca dell'assegnazione della piazzola.
5. E' obbligatorio il possesso di un estintore funzionante a sensi di legge presso ciascun mezzo mobile adibito al soggiorno, anche temporaneo, dei residenti nell'area attrezzata. Tale obbligo è a cura e spese dell'assegnatario della piazzola e dei componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica.
6. La custodia, la pulizia e la manutenzione della piazzola sono a carico dell'assegnatario e dei componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica.

Articolo 11 – Adempimenti di gestione del Comune di Asti

1. La gestione comporta a carico dei Settori comunali, secondo le rispettive competenze:

- a) il controllo delle attrezzature e del funzionamento degli impianti delle aree attrezzate, le manutenzioni, le sostituzioni e le riparazioni dei guasti e dei danneggiamenti; la verifica trimestrale della regolarità degli eventuali allacciamenti privati alla rete idrica, elettrica ed energetica e che pertanto non vi siano allacciamenti abusivi che gravino sulle utenze comunali;
- b) l'amministrazione del fondo costituito con i depositi cauzionali di cui all'articolo 6, comma 3-lett. b), del presente Regolamento, il suo utilizzo per eventuali spese riferite a sostituzioni e/o riparazioni dei guasti dovuti a danneggiamenti dolosi e colposi, con integrazione di tale deposito cauzionale a carico di tutti gli assegnatari e dei componenti maggiorenni della relativa famiglia anagrafica, residenti nell'area attrezzata interessata, qualora non sia possibile individuare il soggetto responsabile;
- c) ogni attività diretta a garantire l'osservanza del presente Regolamento e più in generale la comunicazione inerente il mantenimento della pulizia nelle aree attrezzate, il corretto deposito, la normale convivenza nei termini previsti dalle leggi vigenti in quanto a rumori ed emissioni sonore, la tenuta di animali in conformità ai regolamenti comunali ed alle leggi in materia;
- d) la raccolta dei rifiuti dagli appositi contenitori e lo smaltimento degli stessi.

Articolo 12 – Atti e comportamenti vietati e revoca dell'assegnazione della piazzola

1. E' espressamente vietato e comporta la revoca dell'assegnazione della piazzola e l'immediato allontanamento dall'area attrezzata dell'assegnatario e della sua famiglia anagrafica:

- a) la presenza sulla piazzola di ogni costruzione o posa di strutture fisse o precarie non ricadenti tra quelle consentite al precedente art. 10; le opere abusive sono rimosse a cura e spese degli occupanti e/o dell'assegnatario della piazzola e, in mancanza di rimozione spontanea, saranno oggetto di ordinanza di demolizione del Settore Urbanistica con eventuale demolizione coattiva a cura del Comune;
- b) ogni collegamento abusivo alla rete di energia elettrica e/o alla rete idrica e/o ogni improprio consumo ed uso di energia elettrica e/o di acqua potabile;
- c) il mancato pagamento, malgrado espressa diffida all'assegnatario, del canone di concessione e/o il mancato versamento del deposito cauzionale di cui al precedente art. 6, comma 3-lett. b) e/o la sua mancata integrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1-lett. b) del presente Regolamento;
- d) il mancato pagamento, malgrado espressa diffida all'assegnatario, dell'acqua potabile e/o di qualsivoglia imposta e/o tariffa comunale o di qualsiasi altra somma dovuta al Comune di Asti con riferimento all'area attrezzata o alla piazzola assegnata.
- e) lo svolgimento di attività di accattonaggio con molestia alle persone;
- f) il deposito all'interno delle aree attrezzate, piazzole comprese, di materiali attinenti l'attività lavorativa svolta;
- g) lo svolgimento all'interno delle aree attrezzate, piazzole comprese, di qualsivoglia attività commerciale;
- h) l'occupazione abusiva di terreni privati e/o comunali, limitrofi alle aree attrezzate individuate all'art. 2 del presente Regolamento, anche in ampliamento delle piazzole assegnate;
- i) allevare animali all'interno delle piazzole o comunque dell'area attrezzata per la sosta;
- j) abbandonare rifiuti di ogni genere fuori degli appositi contenitori all'interno delle singole

piazzole;

- k) essere sprovvisti di estintore funzionante e in regola con gli obblighi di manutenzione;
- l) fornire ospitalità temporanea, anche nei limiti di cui al precedente art. 8, a coloro che abbiano riportato condanne per i reati indicati al punto b) del precedente art. 6, comma 1, o abbiano riportato le misure di prevenzione di cui al punto c) del predetto articolo.

2. E' altresì espressamente vietato e comporta l'immediato allontanamento del responsabile della violazione:

- a) l'avvio/utilizzo dei minori in attività di accattonaggio da parte dei residenti nelle aree attrezzate;
- b) compiere qualsivoglia atto che ponga in pericolo l'incolumità degli abitanti delle aree attrezzate o di terzi;
- c) introdurre nelle aree attrezzate animali non domestici;
- d) bruciare qualsiasi rifiuto a fiamma libera o altrimenti;
- e) abbandonare rifiuti di ogni genere fuori degli appositi contenitori all'interno delle parti comuni delle aree attrezzate;
- f) alterare, sottrarre o distruggere le comunicazioni istituzionali affisse alla bacheca prevista dal precedente art. 2, ultimo comma;
- g) danneggiare o sottrarre impianti o attrezzature delle aree attrezzate, compresa la bacheca di cui al precedente art. 2, ultimo comma;
- h) ogni violazione delle disposizioni del presente Regolamento rappresentata da comportamenti contrari alla civile e pacifica convivenza nel campo.

3. L'allontanamento dalla piazzola e dalla relativa area attrezzata è eseguito con le stesse modalità e tempi procedurali adottati per il rilascio degli alloggi di proprietà comunale, in quanto compatibili.

4. Nei casi di cui alle lett. f) ed g) del precedente comma 1 di questo articolo, i materiali e/o quanto serve per lo svolgimento dell'attività commerciale e/o produttiva, che siano stati reperiti all'interno delle piazzole e/o delle aree attrezzate sono rimossi a cura e spese dell'assegnatario e dei componenti maggiorenni della sua famiglia anagrafica nei termini assegnati con apposita diffida del Comune di Asti e in caso di inadempimento saranno coattivamente rimossi dal Comune di Asti con spese a carico dei soggetti tenuti, ferme restando le altre disposizioni di legge in materia.

5. Tranne che tra le ore 7.00 e le ore 10.00 e tra le ore 17.00 e le ore 20.00, è fatto divieto di transito, sosta e fermata all'interno delle piazzole e dell'intera area attrezzata a tutti i veicoli a motore, esclusi quelli ad uso abitativo previsti dal precedente art. 10, quelli di servizio del Comune di Asti, delle Forze dell'Ordine, dei Mezzi di Soccorso o dotati di permesso per disabili, nonché dei mezzi utilizzati da imprese incaricate dal Comune di Asti per interventi all'interno dell'area attrezzata o di altri veicoli espressamente autorizzati dal Comune di Asti.

6. Negli orari di cui al comma 5, in cui è consentito il transito, la sosta e la fermata dei veicoli a motore, tutti i veicoli presenti nelle parti comuni dell'area attrezzata devono essere in regola con le norme del Codice della Strada.

7. La violazione al divieto di cui ai precedenti commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con pagamento in misura ridotta pari ad € 250,00; per tali

violazioni il proprietario del veicolo o, in sua vece, il suo legittimo possessore è responsabile in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che l'utilizzo del veicolo è avvenuto contro la sua volontà.

Articolo 13 – Obbligo di istruzione e formazione

1. Il Comune di Asti vigila sull'osservanza dell'obbligo scolastico previsto dalla vigente normativa per i minori residenti nelle aree attrezzate per tutelare e garantire il diritto all'istruzione quale diritto primario per lo sviluppo educativo, formativo, sociale ed emotivo dei minori in età evolutiva.
2. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sui minori o i loro tutori sono responsabili dell'adempimento al dovere di istruzione e formazione e sono obbligati ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
3. L'accertato inadempimento all'obbligo di frequenza scolastica fino al compimento del sedicesimo anno di età, nonché l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di prevenzione (es. vaccinazioni obbligatorie) per i minori residenti nelle aree attrezzate di cui all'art. 2 di questo Regolamento, comporta la segnalazione al Tribunale per i Minorenni per gli adempimenti di competenza a tutela dei minori stessi.
4. In caso di inottemperanza reiterata all'obbligo di frequenza scolastica, nonché di inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di prevenzione (es. vaccinazioni obbligatorie) per i minori residenti nelle aree attrezzate di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché di inosservanza del divieto di avviare o utilizzare i minori per attività di accattonaggio, il Comune di Asti revoca l'assegnazione della piazzola e dispone l'allontanamento dalla stessa e dalla relativa area attrezzata degli esercenti la responsabilità genitoriale o dei tutori, con segnalazione al Tribunale per i Minorenni per gli adempimenti di competenza a tutela dei minori medesimi.

Articolo 14 – Vigilanza

1. La Polizia Municipale è incaricata dell'attività di vigilanza e più in generale provvede a dare esecuzione ai provvedimenti disposti da altre Autorità e Settori comunali.
2. La Polizia Municipale cura le affissioni nella bacheca di cui al precedente art. 2, ultimo comma, e vigila in particolare sulla costante affissione del presente Regolamento.

Art. 15 – Rappresentanti degli assegnatari

1. Il Comune di Asti/Settore Politiche Sociali identifica i rappresentanti degli assegnatari in numero dispari non superiore a nove, tenendo conto delle diverse esigenze e origine delle popolazioni regolarmente presenti nelle aree attrezzate.
2. I predetti rappresentanti possono richiedere un confronto con l'Amministrazione previa domanda sottoscritta da almeno la maggioranza di essi, che contenga, a pena di improcedibilità, l'indicazione degli argomenti da discutere. La domanda deve essere inviata al Presidente della Commissione Consiliare Servizi Sociali del Comune di Asti, il quale può convocare, previa verifica con i competenti uffici tecnici ed amministrativi sull'ammissibilità dell'argomento di discussione, la Commissione stessa sui temi indicati nella domanda, inviando la relativa convocazione a tutti i Rappresentanti degli Assegnatari, al Sindaco ed Assessori, che hanno facoltà di presenziare. La

comunicazione ai rappresentanti degli Assegnatari avviene tramite affissione della convocazione nella bacheca di cui al precedente art. 2, ultimo comma, e di tale adempimento verrà redatto verbale dal Settore Polizia Municipale del Comune di Asti.

3. Nel caso in cui gli argomenti su cui gli assegnatari hanno intenzione di confrontarsi con l'Amministrazione siano limitati ad una singola area attrezzata, è possibile presentare domanda nelle forme di cui al precedente comma, da parte della maggioranza dei rappresentanti della singola area attrezzata oggetto della richiesta di confronto.

Art. 16 – Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Asti/Settore Lavori Pubblici individua le piazzole che erano state regolarmente assegnate prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento e, in collaborazione con il Settore Polizia Municipale ed il Servizio Anagrafe del Comune di Asti, coloro che ivi abbiano residenza o stabile dimora.

2. Entro sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, il Settore Polizia Municipale del Comune di Asti, previo confronto nelle opportune sedi istituzionali e in esito allo stesso, avvia la procedura per l'allontanamento degli occupanti abusivi o senza titolo dall'area attrezzata, che deve essere portata a termine senza indugi.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune di Asti interromperà tutte le derivazioni dirette a portare acqua potabile alle singole piazzole od alle strutture abitative presenti nell'area attrezzata che gravano sull'utenza idrica intestata al Comune di Asti.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora continui a persistere morosità nel pagamento dei consumi di acqua potabile da parte di residenti o di coloro che abbiano stabile dimora nelle aree attrezzate, l'erogazione dell'acqua potabile alle relative parti comuni (bagni, etc.) avverrà in misura parziale, garantendo comunque l'erogazione idrica minima vitale.

5. Decorso il termine di cui all'art. 1, comma 4, nel caso non pervenga alcuna domanda di assegnazione di piazzola o area occupata, il servizio di aree attrezzate oggetto del presente regolamento è da considerarsi cessato e il Settore Polizia Municipale del Comune di Asti di concerto con i Settori del Comune interessati, previo confronto nelle opportune sedi istituzionali e in esito allo stesso, avvia la procedura per l'allontanamento degli occupanti abusivi o senza titolo dall'area attrezzata, portandola a termine nei tempi stabiliti.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Asti.

2. Il presente Regolamento è affisso nella bacheca di cui al precedente art. 2, ultimo comma, entro cinque giorni dalla sua approvazione e di tale adempimento è redatto verbale dal Settore Polizia Municipale del Comune di Asti, che ne ha curato l'affissione.

Articolo 18 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia adottate dal Comune di Asti.